



Rigamonti
Mediafin

LE VOSTRE ASPIRAZIONI, LE NOSTRE CERTEZZE

Redatto in data 01/06/2011

secondo le indicazioni contenute nel **Provvedimento del 29 Aprile 2005 dell'Ufficio Italiano Cambi** tenuto conto di quanto previsto

dalla **Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio del 4 marzo 2003**, recante disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali,

dalle **Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari emanate dalla Banca d'Italia il 25 luglio 2003**, dalle disposizioni contenute nel **Titolo VI** (Trasparenza delle condizioni contrattuali) **del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia** (D.Lgs 1^o settembre 1993, n. 385)

e tenuto conto, altresì, di quanto disposto, con riguardo all'attività di mediazione creditizia, nella **L. 7 marzo 1996, n.108, e nel D.P.R. luglio 2000, n.287**

LEGGENDA ESPLICATIVA:

Mediatore creditizio: colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, o abitualmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sottoqualsiasi forma.

Servizi accessori: servizi, anche non strettamente connessi con il servizio principale di mediazione, ma comunque collegati a quest'ultimo, ancorché su base obbligatoria.

Cliente: qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che intenda entrare in relazione con banche o intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite di un mediatore creditizio.

Locale aperto al pubblico: locali accessibili al pubblico e qualunque altro locale adibito al ricevimento del pubblico per l'esercizio dell'attività di mediazione creditizia, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Offerta fuori sede: attività di mediazione creditizia svolta in luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del mediatore creditizio.

Tecniche di comunicazione a distanza: tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del mediatore creditizio.

Supporto durevole: qualsiasi strumento che permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.

Intermediari finanziari: gli intermediari che svolgono attività finanziaria iscritti nell'elenco generale o nell'elenco speciale previsti, rispettivamente, dagli articoli 106 e 107 del D.Lgs 1^o settembre 1993, n. 385, recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Ufficio Italiano Cambi: ente strumentale della Banca d'Italia presso il quale è istituito l'Albo dei Mediatori creditizi. L'Albo è consultabile sul sito Internet dell'Ufficio Italiano Cambi: www.uic.it

INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

Rigamonti Mediafin S.r.l., sede legale in Roma (RM) via Vico Consorti n° 198 - 00127, P. IVA 09608891009 e sede operativa in Roma in via A. Bertoloni 24/a; iscritto/a all'Albo dei Mediatori Creditizi tenuto dall'Ufficio Italiano Cambi al n. 92898 legalmente rappresentato sia congiuntamente che disgiuntamente dal Dr. Stefano Rigamonti, nato a Roma il 23 marzo 1970 e ivi residente in via di Torre Rossa n. 35 iscritto all'Albo dei Mediatori Creditizi tenuto dall'Ufficio Italiano Cambi al n. 86009 iscritto alla FIAIP- Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali al n. 6488 e dal Dr. Claudio Rigamonti, nato a Roma il 22 settembre 1964 e ivi residente in Via Panama n. 77 iscritto all'Albo dei Mediatori Creditizi tenuto dall'Ufficio Italiano Cambi al n. 86008 iscritto alla FIMAA – Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari al n. 10028.

RIGAMONTIMEDIAFIN

RETAIL AGENCY

24A, via A. Bertoloni 00197 Roma
phone: +39 06 44246580
fax: +39 06 44292861

HEAD OFFICE

26, via A. Bertoloni 00197 Roma
phone: +39 06 85356260
fax: +39 06 8541831

LEGAL OFFICE

Rigamonti Mediafin Srl - 198, via Vico Consorti 00127 Roma
Cap.Soc.Euro 10.000,00 P.IVA 09608891009 Iscr.REA 1175574
Iscr. UIC 92898 Legale rappresentante Dr. Claudio Rigamonti

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

1. Caratteristiche

La **mediazione creditizia** rappresenta un'attività professionale o abituale tramite cui banche o altri intermediari finanziari vengono messi in relazione con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Costituisce parte integrante dell'attività di mediazione creditizia anche l'attività di consulenza a ciò finalizzata. Per quest'ultima attività non può di conseguenza essere chiesto un compenso autonomo.

Costituisce **concessione di finanziamenti** l'attività di concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Rientra in tale attività, fra l'altro, ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di: locazione finanziaria; acquisto di crediti; credito al consumo, così come definito dall'art. 121 del Testo unico bancario, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento; credito ipotecario; prestito su pegno; rilascio di fidejussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate, nonché impegni a concedere credito.

Le **banche o intermediari finanziari** richiamati sono quelli iscritti nell'Elenco generale o nell'Elenco speciale previsti, rispettivamente, dagli artt. 106 e 107 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

I mediatori creditizi svolgono la loro attività senza essere legati ad alcuna delle parti (banche o intermediari finanziari da un lato e potenziale clientela dall'altro) da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.

I mediatori creditizi possono raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto della banca o dell'intermediario finanziario erogante e inoltrare tali richieste a quest'ultimo. Ai mediatori creditizi è invece vietato concludere contratti nonché effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti ed ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dall'intermediario o dal cliente. Non integra mediazione creditizia la raccolta, nell'ambito della specifica attività svolta e strumentalmente ad essa, di richieste di finanziamento effettuata sulla base di apposite convenzioni stipulate con banche e intermediari finanziari da parte di: a) soggetti iscritti in ruoli, albi o elenchi tenuti da pubbliche autorità, da ordini o da consigli professionali; b) fornitori di beni o servizi.

2. Rischi tipici

Il ricorso alla mediazione creditizia non garantisce l'erogazione del finanziamento richiesto da parte della banca o dell'intermediario finanziario nonostante il ricorso alla mediazione creditizia, in altre parole, può accadere di non trovare una banca o un intermediario finanziario disposti a concedere il finanziamento.

3. Servizi accessori

I servizi accessori offerti unitamente alla mediazione creditizia sono i seguenti:

- A. =====,
- B. =====,
- C. =====,
- D. =====.

I servizi elencati alle lettere ===== hanno carattere opzionale.

CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

- A. **Compenso** massimo a carico del cliente: 5% (cinque per cento) del capitale deliberato dalla banca o dall'intermediario finanziario.
- B. **Spese di istruttoria** massime a carico del cliente: Euro 800,00 (Euro ottocento/00).
- C. Spese massime a carico del cliente per **spese postali, bolli, visure catastali, visure protesti, ecc.:** Euro 0,00 (Euro 0/00).
- D. **Spese** massime connesse alla modalità di **offerta fuori sede:** Euro 0,00 (Euro 0/00).
- E. **Spese** massime connesse all'utilizzazione della seguente tecnica di comunicazione a distanza non prevista: Euro 0,00 (Euro 0/00).



- F. Compenso per **servizi accessori** (se opzionali, ove richiesti dal cliente): zero.
- G. Spese a carico del cliente per servizi accessori (se opzionali, ove richiesti dal cliente): zero.
- H. Le spese di cui ai punti B - E e G sono a carico del cliente indipendentemente dalla conclusione dell'affare.
- I. Qualora il finanziamento venga deliberato, le spese di cui ai punti B - E e G dovranno intendersi comprese nella provvigione dovuta al mediatore. Altrimenti, le spese dovranno essere rimborsate alla scadenza dell'incarico.
- J. Importo che il cliente deve corrispondere in caso di recesso dal contratto: Euro 500,00 (cinquecento).
Importo che il mediatore deve corrispondere in caso di recesso dal contratto: Euro 1.000,00 (mille).
- K. **Penale** che il cliente deve corrispondere quando abbia fornito notizie o documentazione non corrispondenti al vero o abbia assunto un comportamento di non collaborazione all'espletamento dell'incarico di mediazione: un importo non superiore al 75% (settantacinque per cento) del compenso massimo a carico del cliente.

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE

Obblighi del mediatore

- A. Il mediatore assume l'obbligo di reperire un Istituto di credito o Società finanziaria, nazionale od estero, legalmente autorizzato, disposto a concedere al cliente un finanziamento.
- B. Il mediatore deve adeguare la propria attività al profilo economico del cliente e all'entità del finanziamento richiesto.
- C. Il mediatore deve comportarsi con diligenza e buona fede e deve svolgere il servizio in modo semplice, chiaro ed esauriente, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza.
- D. Il mediatore è tenuto ad osservare il segreto professionale.

Obblighi del cliente

- A. Il cliente ha l'obbligo di dichiarare l'esistenza, a proprio carico, di protesti, di procedimenti penali pendenti o di procedure concorsuali od esecutive in corso.
- B. Il cliente ha l'obbligo di comunicare le eventuali condanne penali per reati contro il patrimonio che abbia subito.
- C. Il cliente ha l'obbligo di dichiarare la eventuale titolarità di diritti reali gravati da ipoteca.
- D. Il cliente ha l'obbligo di dichiarare se ha stipulato nei sei mesi precedenti altri contratti di mediazione creditizia.

Disciplina del rapporto tra mediatore e cliente

- A. Il contratto di mediazione creditizia ha una **durata** di mesi 6 (sei) dalla data della sua sottoscrizione e, alla scadenza di questo termine, cessa automaticamente.
- B. Eventuali **contratti accessori** devono essere specificamente accettati dal cliente.
- C. Il mediatore non può essere in alcun modo ritenuto responsabile di eventuali **inadempimenti od omissioni** di qualsiasi genere **imputabili all'ente finanziatore**, a prescindere dal fatto che si siano verificati nel corso dell'istruttoria o successivamente alla eventuale deliberazione ed erogazione del finanziamento richiesto.
- D. Il diritto al **compenso** sorge al momento della delibera del finanziamento da parte dell'ente.
- E. Nel caso in cui l'ente deliberi un **finanziamento a condizioni diverse da quelle preventivate**, il **compenso**, che va calcolato sempre applicando, sulla somma capitale deliberata, la medesima percentuale convenuta con riguardo al caso di deliberazione del finanziamento alle condizioni preventivate, dovrà invece essere corrisposto al momento dell'accettazione da parte del richiedente. Anche in questo caso, non saranno dovute le **spese** di cui ai punti B-E e G delle condizioni economiche.
- F. In caso di **controversie** aventi ad oggetto il contratto di mediazione creditizia o altri contratti a questo accessori, il **Foro competente** sarà quello di Roma, salvo che il richiedente sia un consumatore, nel qual caso Foro competente sarà quello del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, quale indicato nell'art. 63 del Codice del consumo.
- G. Le previsioni contenute in questo foglio e quelle contenute nell'avviso denominato "Principali norme di trasparenza" costituiscono parte integrante del contratto di mediazione creditizia.

